

Bruxelles, 9 dicembre 2025  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2025/0294(NLE)

---

---

15610/25  
ADD 2

ACP 120  
WTO 115  
COAFR 325  
RELEX 1519

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO APE ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DEL KENYA, MEMBRO DELLA COMUNITÀ DELL'AFRICA ORIENTALE, DALL'ALTRA sulla partecipazione al comitato consultivo APE

---

Progetto

**DECISIONE N. .../... DEL CONSIGLIO APE  
ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO  
TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE,  
E LA REPUBBLICA DEL KENYA,  
MEMBRO DELLA COMUNITÀ DELL'AFRICA ORIENTALE, DALL'ALTRA**

**del ...**

**sulla partecipazione al comitato consultivo APE**

IL CONSIGLIO APE,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 108 dell'accordo di partenariato economico (APE) tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra ("accordo"), ha istituito il comitato consultivo APE incaricato di assistere il comitato degli alti funzionari nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti del settore privato, delle organizzazioni della società civile, compresi gli ambienti accademici, e delle parti economiche e sociali su tutte le questioni contemplate dall'accordo.
- (2) A norma dell'articolo 108, paragrafo 2, dell'accordo, la partecipazione al comitato consultivo APE è decisa dal Consiglio APE, su raccomandazione del comitato degli alti funzionari, in modo da garantire un'ampia rappresentanza di tutte le parti interessate.
- (3) Tenendo conto della raccomandazione del comitato degli alti funzionari sulla partecipazione al comitato consultivo APE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

Il comitato consultivo APE ("comitato") comprende i rappresentanti delle organizzazioni della società civile selezionati dal Consiglio APE conformemente all'articolo 2.

### *Articolo 2*

1. Il comitato comprende membri dei gruppi consultivi interni istituiti da ciascuna delle parti dell'accordo.
2. Ciascuna parte propone rappresentanti delle organizzazioni della società civile in modo tale da garantire una rappresentanza adeguata ed equilibrata dei rispettivi gruppi consultivi interni.
3. Conformemente all'allegato V, articolo 15, dell'accordo, ciascuna parte provvede affinché vi sia una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati che operano nei settori economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo.

4. I rappresentanti selezionati svolgono tale ruolo per la durata della loro partecipazione al rispettivo gruppo consultivo interno. Sono garantite competenze pertinenti e un'ampia rappresentanza settoriale.
5. Ai fini della presente decisione, il termine "organizzazioni della società civile" include istituzioni, associazioni, fondazioni, gruppi di difesa e altre entità di natura non governativa senza scopo di lucro e in grado di fornire consulenza o informazioni specialistiche su questioni di pertinenza dell'accordo, nonché i rappresentanti degli ambienti accademici.

### *Articolo 3*

1. Il Consiglio APE discute e approva sollecitamente i due elenchi dei membri permanenti, l'uno proposto dalla Repubblica del Kenya e l'altro dall'Unione europea.
2. Se necessario il Consiglio APE può modificare o accorpare i due elenchi dei membri del comitato.
3. Eventuali vacanze nella composizione del comitato non ne invalidano la costituzione né pregiudicano il diritto di azione degli altri membri.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

*Per il Consiglio APE*

*I copresidenti*

---